



Risultati dell'indagine conoscitiva sul progetto di revisione totale delle ordinanze sugli alimenti per animali

1 Contesto

Da dieci anni l'ordinanza svizzera sugli alimenti per animali e quella sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali riprendono le disposizioni legali dell'UE. Negli ultimi anni a queste ordinanze sono state apportate molte lievi modifiche isolate che le hanno rese poco trasparenti. Prendendo spunto da questa circostanza e dalla sostanziale riorganizzazione del diritto europeo, entrata in vigore il 1° settembre 2010, è stato deciso di sottoporle a una revisione totale. L'obiettivo è adeguare il diritto elvetico ai più recenti progressi tecnici, semplificare i processi decisionali e rendere più trasparenti i due testi normativi. I disegni di ordinanza sono stati inviati ai gruppi d'interesse per un'indagine conoscitiva.

2 Gruppi d'interesse interpellati

I documenti relativi all'indagine conoscitiva sono stati inviati via e-mail ai seguenti destinatari:

- FEFANA, c/o SGCI Chemie Pharma Schweiz, 8006 Zurigo
- UFA SA, Biblis 1, 3360 Herzogenbuchsee
- VSF, Associazione svizzera dei fabbricanti di alimenti per animali, 3052 Zollikofen
- VHN, Società per l'alimentazione degli animali da compagnia, 3000 Berna
- Unione svizzera dei contadini USC, 5201 Brugg AG
- Swissmilk, Federazione Produttori Svizzeri di Latte PSL, 3000 Berna
- Suisseporcs, Federazione svizzera degli allevatori e dei produttori di suini, 6204 Sempach
- Proviande, Organizzazione di categoria svizzera della filiera della carne, 3001 Berna
- Gallosuisse, Associazione dei produttori svizzeri di uova, 8049 Zurigo
- Uffici cantionali dell'agricoltura
- Konsumentenforum kf
- Konsumenten-Vereinigung Nordwestschweiz
- Stiftung für Konsumentenschutz
- Fédération romande des consommateurs FRC
- Controllo ufficiale degli alimenti per animali

I documenti relativi all'indagine conoscitiva sono stati pubblicati nel corso della consultazione sul sito Internet dell'UFAG.

3 Pareri

All'UFAG sono pervenuti 31 pareri con posizioni favorevoli ma anche critiche. A suscitare grande scetticismo è stata, in particolare, la soppressione dell'obbligo di omologazione per le materie prime per alimenti per animali nell'ottica di una semplificazione amministrativa per i fabbricanti e dell'eliminazione di un ostacolo al commercio tuttora esistente. A sollevare critiche è stato anche il fatto che non è stata ancora comprovata l'idoneità nella pratica di alcune disposizioni dell'UE. Tuttavia, nessuna parte interpellata ai fini dell'indagine conoscitiva ha respinto il progetto.

Tabella: Risultati della consultazione

	Associazioni commerciali	Organizzazioni agricole	Cantoni	Consumatori	Totale risposte
Favorevoli, ma contro la soppressione della lista positiva	5 (fenaco, UFA, VSF, ALP, swissgranum)	7 (Gallosuisse, USC, SwissBeef, SZZV, PSL, FSPC, Melior)	2 (SZ, JU)		14
Favorevoli, ma con osservazioni e/o correzioni	5 (SSIC, IRAB, VSGF, VHN, Heinz & Co)	1 Suisseporcs	4 (BE, GR, OW, UR)	1 (FRC/SKS /Kf)*	11
Favorevoli, senza osservazioni (o marginali)			6 (AG, FR, GE, NE, TI, TG)		6
Totale risposte	10	8	12	1	31

* preferirebbe la lista positiva, ma accetta che sia abbandonata se ciò è necessario ai fini dell'equivalenza e se vengono attuate misure supplementari di sorveglianza

I pareri erano costruttivi e dettagliati. È stato possibile eliminare gli aspetti poco chiari. L'armonizzazione costante con il diritto UE, anche se passiva, è stata ritenuta da molti un elemento importante per l'economia. La compatibilità della legislazione elvetica con il nuovo regolamento UE 767/2009 è stata accolta favorevolmente, tuttavia v'è un certo scetticismo sulla formulazione dei testi che riprendono parola per parola quelli europei e che spesso vengono ritenuti meno comprensibili di quelli attuali.

Si ritiene che sia stato troppo precipitoso introdurre i nuovi testi al 1° gennaio 2010 considerato che diversi aspetti della legislazione europea non erano ancora sufficientemente conosciuti e richiedevano maggiore esperienza.

4 Invito dei gruppi d'interesse e risposte dell'UFAG alle principali obiezioni

Tutte le parti interpellate per l'indagine conoscitiva sono state invitate presso l'UFAG, il 9 febbraio 2011, per una riunione in occasione della quale sono stati presentati i risultati. Vi hanno preso parte 18 persone. La seduta si è svolta nella maniera seguente:

Presentazione delle principali considerazioni in merito ai risultati dell'indagine conoscitiva:

- sono pervenuti 31 pareri, in gran parte costruttivi e dettagliati;
- gli aspetti palesemente poco chiari, le lacune linguistiche, i rinvii errati o mancanti, eccetera, sono stati riconosciuti e corretti;
- i dettagli giuridici e linguistici saranno esaminati e corretti nella seconda consultazione degli uffici dai competenti servizi;
- il progetto è stato ampiamente approvato;
- un'armonizzazione costante e passiva con il diritto UE agevola il commercio;
- la compatibilità CH-UE rispetto al nuovo regolamento UE 767/2009 deve essere garantita;
- il termine per l'entrata in vigore è incontestato.

Le obiezioni più importanti sono state commentate dall'UFAG nella seguente maniera:

4.1 Obiezione: disaccordo sulla soppressione della lista positiva delle materie prime

Risposta UFAG: la proposta prende spunto dalla LOTC (legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio). Con la modifica della LOTC del 12 giugno 2009 è stata decisa la soppressione della lista positiva. Il Consiglio federale ha respinto la reintroduzione per motivi di sicurezza visto che non sono state fornite argomentazioni abbastanza solide.

Gli argomenti a sostegno della soppressione della lista positiva sono:

- la lista non sarà mai esaustiva;
- i problemi si basano su contaminazioni indesiderate durante la fabbricazione, lo stoccaggio e il trasporto di alimenti per animali e una lista positiva non può evitarle;
- la lista positiva non offre garanzie di sicurezza e rallenta l'introduzione di innovazioni.

I seguenti aspetti rilevanti dal profilo della sicurezza sono integrati nel progetto:

- controllo autonomo e responsabilità propria delle aziende;
- applicazione coerente di HACCP;
- controlli basati sui rischi e azioni coerenti in caso di infrazioni.

Ulteriore procedura in riferimento agli alimenti semplici per animali.

È prevista una lista degli alimenti per animali maggiormente usati (catalogo). Ciò è finalizzato in primo luogo alla corretta e uniforme etichettatura degli alimenti semplici per animali.

I nuovi alimenti per animali che non sono descritti nel catalogo devono essere notificati. Non è stato ancora definitivamente stabilito come dovranno essere pubblicate queste notifiche. Ai presenti è stata illustrata una possibile soluzione per il contesto svizzero.

4.2 Obiezione: la categoria auspica che si formuli la legislazione secondo criteri svizzeri anziché rinviare alla legislazione europea.

Dodici allegati dell'ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, per i quali nel progetto erano stati introdotti rinvii alla legislazione europea, saranno riformulati secondo i criteri svizzeri come emerso dall'indagine conoscitiva.

Per tre allegati verranno mantenuti, per motivi pratici, i rinvii alla legislazione europea. Si tratta dell'allegato 3 (alimenti dietetici per animali) e 10 (sostanze indesiderate), già attualmente redatti sotto questa forma, nonché dell'allegato 9 contenente le norme per la campionatura e i metodi d'analisi per il controllo degli alimenti per animali.

Il diritto europeo a cui si rinvia negli allegati delle ordinanze continua a essere pubblicato integralmente sul sito Internet di ALP.

4.3 Obiezione: il progetto fa riferimento a disposizioni europee che non sono ancora tutte definitivamente conosciute.

Al momento dell'avvio dell'indagine conoscitiva sul progetto, alcuni punti della legislazione europea non erano ancora disciplinati in maniera definitiva. Con la pubblicazione della prima versione del catalogo delle materie prime per alimenti per animali, nel marzo 2010, e quella della lista delle tolleranze da applicare in occasione dei controlli ufficiali degli alimenti per animali, nell'ottobre 2010, la legislazione europea, attualmente, è totalmente conosciuta.

4.4 Obiezione: la ripresa parola per parola dei testi della legislazione europea rende poco chiara la lettura delle ordinanze. I testi devono essere formulati secondo le regole del diritto svizzero.

Commento UFAG: il progetto ha lo scopo d'integrare i testi dell'UE in quelli delle ordinanze elvetiche laddove ciò è possibile per facilitare la determinazione dell'equivalenza. Le formulazioni contestate dalla categoria saranno rivedute e adeguate laddove necessario.

4.5 Obiezione: possibilità di differenziare gli additivi e gli alimenti semplici troppo poco chiara.

Questo tema è stato trattato in Europa lo scorso anno. Una raccomandazione sulla differenziazione tra alimenti semplici e additivi per alimenti per animali è stata elaborata e pubblicata a fine 2010. Essa sarà utilizzata anche in Svizzera. Questa differenziazione, quindi, va espressa meglio.

4.6 Obiezione: soltanto il fabbricante può procedere alla spedizione di alimenti per animali sfusi al

cliente finale.

La formulazione è stata adeguata affinché non soltanto i fabbricanti, bensì anche i trasportatori terzi possano consegnare gli alimenti composti per animali sfusi dall'azienda di produzione al cliente finale.

5 Seguito del progetto

La legislazione svizzera sugli alimenti per animali attualmente in vigore è già ampiamente compatibile con quella europea, tranne che per l'obbligo di omologazione per le materie prime per alimenti per animali (lista positiva delle materie prime) tuttora applicato in Svizzera. Ciò ci lascia un margine di manovra sufficiente per rivedere il progetto in funzione del risultato di questa indagine conoscitiva per procedere all'attuazione nel corso del 2011 o all'inizio del 2012. In tal modo sarà possibile prendere in considerazione eventuali adeguamenti della legislazione europea a seguito della crisi diossina scoppiata a inizio 2011.